SOGESID
Via Calabria 35
00187 Roma Capitale

CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RCT/O

LOTTO 4

DEFINIZIONI

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	Brokeritaly Consulting srl
SICEITA'	La Compagnia assicuratia
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
SCHEDA DI COPERTURA	Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del Contraente e dell'Assicurato, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, la Società il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di Sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini del Certificato e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
MERCEDI	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente e non dipendente, compresi i compensi per l'attivita' libero profrofessionale in regime intramurario, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga.
CERTIFICATO	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entita' dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione.
DIPENDENTI	Personale INAIL, non INAIL, interinale.
DANNI MATERIALI A COSE OD ANIMALI	la distruzione o il danneggiamento di beni materiali o animali
SICEITA'	La Compagnia assicuratia

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia del presente Certificato è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze previste dallo Statuto comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, esclusa ogni responsabilità professionale e contrattuale

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 PROVA DEL CONTRATTO

Il Certificato e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il Certificato è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.
Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della Certificato; Se il Contraente non paga il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al Contraente, di pagare il Premio.
Se, il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il 60º giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e

riprende vigore dalle ore 24:00 del giomo in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

Art. 5 MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, prestano l'assicurazione fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda di Copertura.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il Rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società , nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, hanno diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di Rischio, il Premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del Rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione del Certificato e durante il corso del medesimo, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionalmente al maggior Rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE A LA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Se Il Premio, convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio stabilito nel Certificato che e' da considerarsi quale minimo comunque acquisito.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati nel Certificato.
La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione del Certificato.

Art. 9 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il Premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle Mercedi lorde erogate ai Dipendenti e dei compensi erogati al personale non Dipendente, espressamente indicate nell'allegato.

Art. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del Sinistro, deve darne notizia alla Società entro 20 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.
Deve, inoltre, fornire alla Società i ed ai loro mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Certificato per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende

Art. 12 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del Sinistro, La Società può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso La Società mette a disposizione del Contraente la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto dela Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso Dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

E' convenuto tra le parti che il presente Certificato è regolato da e sarà interpretato esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato alla Società ai sensi del presente Certificato, questi ultimi, se trattasi di Compagnie straniere, eleggono domicilio presso la sede per l'Italia
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto dela Società di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

Art. 16 CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consulting srl - Sede

legale Via Aureliana 53 – 00187 Roma - C.F./P. IVA 11572181003 Registro Unico Intermediari: B000398343 ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Sopcieta secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il

  Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
- La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 10% (dieci/ percento) sul premio imponibile.

Art. 17 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e' tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti,La Società comunica a ciascuno il nominativo degli altri.
Inoltre qualora una Sinistro sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dai medici, operera' l'art. 1910 del codice civile.

Art 18 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto,
da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

La Sociatà Il Contraente

_____ _____

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbligano a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 .

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/200, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'asssicurazione, nonchè dei lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs.vo n. 38/2000, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. – compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonchè ai lavoratori interinali così come definiti dall'art.5 del D. Lgs.Vo n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente minima di 6% calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione ma non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro purché denunciate entro

12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Art 20 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.
Sono considerati terzi anche:

a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) i Dirigenti ed i Funzionari.

Art. 21 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049
C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi Dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Veicoli dei Dipendenti

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei Dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di Euro 250,00.

Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
Questa garanzia e' prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
  l'Assicurato e propri Dipendenti, dette imprese e loro Dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- LA Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzati dall'Assicurato.

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro Dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro Dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'Art. 583 dei Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreche' il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla Franchigia del Certificato e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per Sinistro ed Euro 150.000,00 per anno.

Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro (con il minimo pari alla Franchigia del Certificato) nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Per danni ad altre cose in genere si applica la Franchigia del Certificato per ogni Sinistro.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini del Certificato.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato e nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque coi massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia del Certificato per ogni dan- neggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro 50.000,00

Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.Questa garanzia è prestata applicando la Franchigia del Certificato per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i Dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri Dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, ciò entro i limiti del massimale convenuto in Certificato per Sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla propietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funziomento di impianti semaforici in genere;

Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

Responsabilita' derivante dal D.Lgs N. 626 – 19.09.1994 e dal D.Lgs N. 494 – 14.08.1996

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi N. 626/1994 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quella personale in capo ai Dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 22 punto a), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

Danni da furto

A parziale deroga dell'Art. 22 punto g), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato. La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella tabella "scoperto I franchigia - per ogni sinistro - massimo indennizzo per anno assicurativo" .

Danni subiti da Amministratori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli Amministratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta.

Rapporto dl collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O. , sempreché sia operante l'Art. 33.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto.
L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 22 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 19 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O non comprende i danni:

b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione, di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e imprevedibile derivante dall'attività desunta dal Certificato.
Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:
   - derivanti da alterazioni di carattere genetico;

dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati

si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

g) danni da furto;

h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componante elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date;

i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
   - da stillicidio;
   - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.14);

k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta
nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;

l) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.10);

m) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito
di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.13);

n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione
dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

o) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;

p) l'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi non comprende la responsabilita' civile professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;

q) i danni derivanti da attivita' biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);

r) i danni derivanti da campi elettromagnetici;

s) perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;

t) responsabilita' per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

u) responsabilita' civile derivante da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato;

v) si conviene tra le parti che dall'Assicurazione sono esclusi i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

w) si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.
   Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a:
   l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui La Società affermi che in virtù della presente esclusione un' eventuale danno non e' coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;

x) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilita' (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 24 FRANCHIGIA

Franchigia frontale operante se indicata nella scheda di copertura

Art. 25 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso La Società non fornirà copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE AGLI EFFETTI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati

Art. 05 MASSIMALI DI GARANZIA
Art. 06 VARIAZIONI DI RISCHI
Art. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
Art. 12 RECESSO DEL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNICA DI SINISTRO
Art. 13 FORO COMPETENTE
Art 15 LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Art. 17 ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 18 OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010
Art. 20 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Art. 22 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE –
Art. 24 FRANCHIGIA
Art. 25 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

La Sociatà Il Contraente

_____ _____

SCEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE	SOGESID
DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 30/06/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2024

SEZIONI ASSICURATE

Rischi assicurati	Responsabilità verso Terzi e Verso Civil e Prestatori d'opera
Attività dichiarata	Amministrazione comunale
LIMITE DI INDENNIZZO	RCT - € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di: - € 5.000.000,00 per persona danneggiata, e di - € 5.000.000,00 per persona RCO - € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di: - € 5.000.000,00 per persona Massima esposizione in aggregato annuo: - € 5.000.000,00
FRANCHIGIA FRONTALE	**NESSUNA**
MERCEDI	€
Regolazione premio	Non operativa
Frazionamento	Annuale

SOTTOLIMITI DI GARANZIA

Garanzia	Sottolimite per Sinistro	Sottolimite per Periodo di Assicurazione
art. 2.6) Condutture, tubature ed impianti sotterranei	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.7) Cedimento o franamento del terreno	EURO 150.000,00	EURO 150.000,00
art. 2.8) Interruzione o sospensione di attività	EURO 500.000,00	EURO 500.000,00
art. 2.9) Impalcature e ponteggi	EURO 25.000,00	EURO 25.000,00
art. 2.10) Cose di proprietà di terzi art.	EURO 50.000,00	EURO 50.000,00
art. 2.11) Cose in consegna e custodia	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00
art. 2.13) Protezione dei dati personali	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.14) Inquinamento Accidentale	EURO 500.000,00	EURO 500.000,00

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO	€

La Sociatà Il Contraente

_____ _____